



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Attuazione del progetto di ricerca *“Monitoraggio della distribuzione e abbondanza della specie alloctona Callinectes sapidus in Laguna di Chioggia: impatti sulla pesca tradizionale ed indicazioni gestionali”*

* * * * *

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

e

l’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica (nel seguito denominata Dipartimento), con sede legale in Dorsoduro 3146, sede operativa via Torino 155 30174 Mestre-Venezia, codice fiscale n. 80007720271, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

premesse che

- a. Con Delibera della Giunta regionale n. _____ (Allegato A) è stato approvato il progetto: *“Monitoraggio della distribuzione e abbondanza della specie alloctona Callinectes sapidus in Laguna di Chioggia: Impatti sulla pesca tradizionale ed indicazioni gestionali”* e che con la medesima è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria-, l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica, (DAIS);
- b. L’Università Ca’ Foscari Venezia, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo “Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio”. Sul piano internazionale l’Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale (art.2 comma 10). Detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del Dipartimento.
- c. La Regione del Veneto riconosce la centralità e l’autonomia dell’università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca (art. 6, comma e, dello Statuto del Veneto);



239455b1



- d. La Regione del Veneto considera i settori della pesca e dell'acquacoltura strategici sotto i profili socio-economici e storico-culturali, viste le peculiarità del territorio regionale che si sviluppa su una linea di costa di oltre 150 km ed una diversificata presenza di lagune, valli da pesca ed ambienti deltizi;
- e. Il settore produttivo ittico veneto, caratterizzato da capacità imprenditoriali all'avanguardia ha risentito in questi ultimi anni di innumerevoli problemi che vanno dalla corretta gestione degli stock ittici, all'ammodernamento delle filiere produttive, nonché alle mutevoli condizioni climatiche che si stanno verificando in modo sempre più repentino ed imprevedibile, modificando anche le specie presenti negli ambienti lagunari che da sempre sono state fonte di reddito per le imprese locali;
- f. La Regione e l'Università Ca' Foscari Venezia - DAIS ritengono, quindi, di attivare una collaborazione, al fine di ridurre gli impatti negativi della specie aliena invasiva *Callinectes sapidus* (granchio blu), valutando anche possibili ricadute economiche positive date dalla presenza di quest'ultimo tramite la realizzazione del Progetto "*Monitoraggio della distribuzione e abbondanza della specie alloctona Callinectes sapidus in Laguna di Chioggia: impatti sulla pesca tradizionale ed indicazioni gestionali*".

Considerato che

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione e il DAIS sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

La Regione e il Dipartimento DAIS ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di fornire indicazioni utili per una gestione della pesca professionale in laguna di Chioggia finalizzata a ridurre gli impatti negativi della specie aliena invasiva *Callinectes sapidus* (granchio blu) e a valutare le possibili ricadute positive, della presenza di quest'ultima specie, per la pesca lagunare:

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

La collaborazione tra La Regione del Veneto e il Dipartimento DAIS, nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo



239455b1



1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo, unitamente al Progetto di studio e ricerca *“Monitoraggio della distribuzione e abbondanza della specie alloctona Callinectes sapidus in Laguna di Chioggia: impatti sulla pesca tradizionale ed indicazioni gestionali”* descritto nei suoi obiettivi e modalità nell’Allegato A della DGR n. _____ del _____ in seguito denominato “Progetto”. La Regione e il Dipartimento DAIS, si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto, come descritto nel citato Allegato A, che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. L’aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività

1. Il Progetto propone dei campionamenti mensili in diverse aree della laguna di Chioggia. L’area di studio riguarderà zone a differente profondità (< 2m; ≥ 2m) della laguna di Chioggia. Verrà effettuato uno studio per sulla distribuzione, la struttura della popolazione e l’abbondanza. Inoltre si eseguirà il monitoraggio, delle catture di questa specie, durante la pesca con reti fisse (tresse e cogolli). Questo servirà anche a valutare la diversa efficienza e selettività di cattura nell’ottica di uno sfruttamento economico di questa nuova risorsa. Verrà valutata la possibilità di utilizzare delle nasse da granchi per la pesca selettiva del granchio blu.

Le attività di monitoraggio saranno condotte in collaborazione ed il supporto dei pescatori professionisti afferenti alle cooperative di pesca di Chioggia. Questi ultimi forniranno anche gli attrezzi e le eventuali modifiche (es. bertovelli con setaccio). I pescatori posizioneranno le reti fisse oggetto di monitoraggio da parte del Dipartimento DAIS, e forniranno il supporto logistico alle altre attività di campionamento. Al fine di identificare i principali impatti sulla pesca, della specie alloctona oggetto dello studio, saranno consultati i pescatori mediante questionari appositamente preparati.

2. La Regione del Veneto, con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria si impegna a verificare l’esecuzione dell’attività e l’avanzamento del Progetto.
3. Il Progetto di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire un’adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle modalità citate all’art. 9 del presente Accordo.

ART. 3 – Referenti del Progetto

1. Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
2. Il responsabile per DAIS è il dott. _____.

ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati. Offrirà un costante indirizzo e supervisione concordando momenti di verifica con l’Università.
2. DAIS si impegna a mettere a disposizione la propria esperienza e professionalità per lo svolgimento



239455b1



delle attività di ricerca e di elaborazione dati di cui alle azioni indicate all'articolo 2, del presente accordo. Sarà inoltre fondamentale l'apporto scientifico ai fini del supporto alla creazione di linee guida gestionali delle due specie oggetto del Progetto. Il Dipartimento DAIS può avvalersi di personale esterno nella forma di prestazioni occasionali, collaborazioni per attività di ricerca e borse di studio di ricerca nonché prevedere nella realizzazione delle attività programmate il coinvolgimento dei pescatori che svolgono attività di pesca nella Laguna.

3. Tutte le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 - Durata

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti per iscritto.
2. E' comunque fatto salvo l'obbligo dei Contraenti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto di ricerca secondo quanto previsto dall'allegato B.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

1. La Regione riconosce al Dipartimento DAIS un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di approvazione del presente Accordo da parte della Giunta regionale del Veneto.
3. La Regione contribuirà alle spese sostenute da DAIS per l'attuazione del Progetto fino ad un massimo di euro 20.000,00 ciascuna (€ 40.000 totali) pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
4. La Regione erogherà al Dipartimento DAIS l'importo stabilito secondo le seguenti modalità:
 - il 100% dell'importo di cui al punto 3 quale anticipo al momento della firma del presente accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 verrà erogato dalla Regione del Veneto, dietro presentazione di nota di debito;
5. Il dipartimento DAIS dovrà presentare, alla Regione del Veneto, la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale del Progetto entro la data di chiusura del presente accordo (art. 5).
6. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.



239455b1



ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati;
2. La relazione finale dovrà essere approvata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente accordo saranno di proprietà di tutte le parti.
2. La Regione e DAIS potranno pubblicare i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione al DAIS e alla Deliberazione di Giunta n. _____.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.
4. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione.

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dello svolgimento delle Ricerche e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che la titolarità degli eventuali risultati di ricerca e sviluppo seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per l'allocazione ed i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

Ciascuna parte si impegna a dare completa ed immediata informazione per iscritto all'altra Parte dei risultati conseguiti e potrà esprimere, sempre tramite comunicazione scritta, il proprio interesse alla loro brevettazione. L'altra Parte dovrà rispondere entro 30 giorni da tale comunicazione esprimendo a sua volta il



239455b1



proprio interesse alla brevettazione dei risultati.

In caso di risposta negativa alla comunicazione di cui al punto a., o in assenza di risposta entro il termine indicato, la Parte che ha manifestato il proprio interesse potrà brevettare a proprio nome e spese.

Qualora le Parti dovessero raggiungere un accordo per la cessione dell'una all'altra della quota di titolarità di un risultato brevettato e o brevettabile, la Parte acquirente si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse.

L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Ente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità. In particolare: in caso di decisione da parte dell'Ente di depositare una domanda di brevetto, l'Università si impegna a posticipare l'eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione. L'Ente si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità, e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e l'Ente.

ART. 10 - Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente accordo.
3. Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.
4. Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.
5. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di ciascuna Parte.

ART. 11 - Riservatezza

1. La Regione il DAIS si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall'Ente o dall'Università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'Università o all'Ente (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile



239455b1



legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I responsabili dell'Università e dell'Ente indicati nel precedente articolo 7 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione della presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento degli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;

siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;

sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;

siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:

utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;

non utilizzerà le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;

non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;

restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;

distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni riservate" o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5



239455b1



(cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

ART. 12 - Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dal DAIS che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 - Comunicazioni

Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per la Regione: Regione del Veneto Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, Via Torino 110, 30172 Mestre-Venezia (VE), PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

per l'Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica, Via Torino 155, 30172 Mestre-Venezia (VE), PEC: protocollo@pec.unive.it

ART. 15 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo completo dei suoi allegati viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le eventuali spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del DAIS.



239455b1



ART. 16 - Negoziazione

1. Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

ART. 17 - Codici di comportamento e Codice etico dell'Università Ca' Foscari Venezia

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8164/>) e il "Codice etico e di comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).

Allegati:

Allegato A: DGR n. _____ del _____

Allegato B: Programma di ricerca

Per la Regione del Veneto – Dir. Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Dott.
Per l'Università Ca' Foscari Venezia - DAIS
Dott.

